Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 16 maggio — **Numero 117**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

S. A. R. il Duca di Genova, Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il Generale OSCAR BENAVIDES, il quale ha presentato all'Altezza Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Perù, nonchè quelle che pongono fine alla missione del di lui predecessore Dottor PORRAS.

Roma, 16 maggio 1919.

LEGGI E DECRETI

Il numero 676 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 20 febbraio 1919, n. 258;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, sono estese in quanto applicabili, agli ufficiali della R. marina, salvo le seguenti varianti:

Al primo comma dell'art 1, ove è detto « Ministero della guerra » intendasi « Ministero della marina ».

All'art. 6 è sostituito il seguente:

« Agli effetti del presente decreto sono abrogati, per quanto riguarda gli ufficiali, l'art. 43 della legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento nei corpi militari della R. marina, e gli articoli 140 e 141 del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1898, numero 444.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 14 marzo 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 20 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 677 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I personali militari e civili addetti all'Intendenza generale del R. esercito, che, a norma delle disposizioni vigenti, hanno diritto alle indennità di guerra, devono cessare dal percepirle dal 1° marzo 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

Il numero 678 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 85 *bis*. Spese per la guerra, ecc.	900,000,000 —
Cap. n. 85-*ter*-A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni.	400,000,000 —
Cap. n. 85-*ter*-B. Spese per la guerra concernenti l'aeronautica.	50,000,000 —
Cap. n. 85-*quater*. Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc.	17,000,000 —
Totale . . .	1,367,000,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 679 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto n. 1207 del 4 settembre 1916, col quale furono stabilite le condizioni per aver diritto al computo della campagna di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti del diritto al computo della campagna di guerra che possa spettare ai personali militari e civili indicati nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, i territori delle nazioni alleate dichiarati in stato di guerra, sono equiparati a quelli del Regno che si trovarono, si trovino o vengano a trovarsi nella medesima condizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 680 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento

nel R. esercito, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n 601, e 21 marzo 1915, n. 361, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 806, e le loro successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi e assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È fatta facoltà di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito e della R. marina che ne facciano domanda, anche se inscritti sul quadro d'avanzamento.

I posti lasciati liberi dagli ufficiali collocati in aspettativa ai sensi del precedente capoverso, non daranno luogo, in ogni caso, a promozioni.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 684 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 23 del decreto legge 23 agosto 1917, numero 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Veduta la legge 28 marzo 1912, n. 304, che approva la convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Vedute le dichiarazioni e deliberazioni degli Istituti fondatori della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla convenzione 16 giugno 1911, approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 21-*bis*. — La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni del lavoro assume temporaneamente, a norma dell'art. 4 del decreto legge 23 agosto 1917, n 1450, l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nei limiti e con le condizioni stabilite dal decreto legge su citato e dal relativo regolamento.

Tale gestione nei rapporti contabili è tenuta distinta da quella delle altre operazioni esercitate dalla Cassa e con bilancio separato ».

« Art 21-*ter*. — Per la durata della gestione di cui nell'articolo precedente, sono aggregati al Consiglio superiore della Cassa nazionale due rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali e due rappresentanti dei lavoratori agricoli, nominati con decreto Reale e scelti rispettivamente fra quattro nomi designati dalle organizzazioni agrarie padronali e quattro nomi designati dalle organizzazioni operaie agricole colle norme che sono stabilite dal regolamento per l'esecuzione del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Per la durata predetta sono altresì aggregati al Comitato esecutivo della Cassa nazionale un rappresentante dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali ed un rappresentante dei lavoratori agricoli scelti l'uno e l'altro fra i componenti del Consiglio superiore di cui nel comma precedente ».

Art. 2

Al secondo comma dell'art. 5 della convenzione suddetta, è sostituito il seguente:

« I rappresentanti degli Istituti fondatori sono nominati direttamente dagli Istituti stessi, uno per ciascuno, fatta eccezione per la Cassa di risparmio di Milano che ne nomina tre e per il Banco di Napoli che ne nomina due ».

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore col 1° maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 685 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 382;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il com-

mercio, e il lavoro, di concerto con il ministro per la grazia e giustizia e dei culti e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 382, che disciplina l'aumento del capitale nelle Società per azioni, sono abrogate con effetto anche nei riguardi delle deliberazioni di aumento sulle quali alla data del presente decreto non è stato ancora provveduto a norma delle disposizioni anzidette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — FACTA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 690 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 66;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 66, che concede un aumento di retribuzione, in ragione di L. 1 giornaliera al personale fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, indicato alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, è estesa al personale avventizio del servizio conti correnti e assegni postali, assunto in forza del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FERA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 697 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per provvedere alle maggiori spese inerenti alla fabbricazione dei tabacchi, a datare dal 17 maggio 1919 e per tutto l'esercizio finanziario successivo a quello nel corso del quale sarà conclusa la pace, il prezzo di vendita al pubblico delle varietà di trinciati, sigari e sigarette specificate nella annessa tabella, viene modificato come alla tabella stessa firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

E' data però facoltà al ministro delle finanze di ripristinare, in qualsiasi momento, entro il detto periodo la tariffa portata nel Nostro decreto dell'8 settembre 1918, n. 1304.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Modifica alla tariffa dei tabacchi lavorati nazionali.

Trinciati:

Turco Serraglio, da L. 130 a L. 150 il kg.

Turco sceltissimo, da L. 110 a L. 120 il kg.

Sigari a foggia estera:

Regalia Londres, da L. 160 a L. 200 il kg. e cioè da cent. 80 a L. 1 per sigaro.

Londres, da L. 140 a L. 170 il kg. e cioè da cent. 70 a cent. 85 per sigaro.

Trabucos, da L. 120 a L. 140 il kg. e cioè da cent. 60 a cent. 70 per sigaro.

Medianitos, da L. 100 a L. 110 il kg. e cioè da cent. 50 a cent. 55 per sigaro.

Minghetti, da L. 90 a L. 100 il kg. e cioè da cent. 45 a cent. 50 per sigaro.

Sigarette:

Savoia, da L. 200 a L. 250 il kg. e cioè da cent. 20 a cent. 25 per sigaretta.

Orientali, da L. 150 a L. 200 il kg. e cioè da cent. 15 a cent. 20 per sigaretta.

Uso Egiziano, da L. 150 a L. 200 il kg. e cioè da cent. 15 a centesimi 20 per sigaretta.

Avana, da L. 150 a L. 200 il kg. e cioè da cent. 15 a cent. 20 per sigaretta.

Uso Russo, da L. 150 a L. 200 il kg. e cioè da cent. 15 a cent. 20 per sigaretta.

Serraglio, da L. 130 a L. 150 il kg. e cioè da cent. 13 a cent. 15 per sigaretta.

Levante, da L. 130 a L. 150 il kg. e cioè da cent. 13 a cent. 15 per sigaretta.

Giubek, da L. 120 a L. 130 il kg. e cioè da cent. 12 a cent. 13 per sigaretta.

Maryland, da L. 70 a L. 80 il kg. e cioè da cent. 7 a cent. 8 per sigaretta.

Nazionali, da L. 60 a L. 70 il kg. e cioè da cent. 6 a cent. 7 per sigaretta.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze: MEDA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 681. Decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, ed in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica concessa al comune di Fontainemore (provincia di Torino), il contributo scolastico a carico del Comune suddetto, è consolidato in L. 1827,96 a datare dal 1° marzo 1919.

N. 691. Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, col quale sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, il porto di Piano di Sorrento (Napoli) viene inscritto nella 3ª classe della 2ª categoria.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

Visto le norme per l'applicazione dei decreti Luogotenenziali numero 1207 del 26 luglio 1917 e n. 1706 dell'11 ottobre 1917, approvate con decreto Ministeriale 20 aprile 1918;

Vista la variante a tali norme di cui al successivo decreto Ministeriale 10 maggio 1918;

Ritenuta l'opportunità di modificare in parte le norme stesse;

Di concerto con gli altri Ministeri interessati;

Decreta:

A datare dal 20 maggio 1919 per l'applicazione dei decreti Luogotenenziali n. 1207 del 26 luglio 1917 e n. 1706 dell'11 ottobre 1917, varranno le norme di cui appresso che abrogano le precedenti.

1. Nelle tradotte militari non potranno prender posto che militari (1) del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza ed assimilati in uniforme.

Gli ufficiali inferiori e marescialli non mobilitati, i quali - a senso del regolamento sulle licenze - potrebbero indossare l'abito borghese per recarsi in licenza e per farne ritorno, dovranno pertanto indossare la divisa nei viaggi di cui trattasi, in conseguenza dell'obbligo loro fatto di servirsi delle tradotte.

Resta inteso che nei bagagliai potranno prender posto i funzionari ed agenti delle ferrovie viaggianti per servizio o di ritorno alle sedi rispettive a servizio compiuto.

2. Salvo il disposto dai nn. 5 e 6, in tutti i casi in cui sia fatto obbligo di viaggiare in tradotta, i militari del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza e gli assimilati trovati a viaggiare in treno ordinario saranno considerati sempre alla stregua dei viaggiatori sprovvisti di biglietto e quindi verrà loro applicato il disposto della nota 1 al 3° capoverso del paragrafo 51 del regolamento pei trasporti militari - edizione 1911. Conseguentemente verrà addebitato loro il doppio dell'importo di un biglietto a tariffa del pubblico corrispondente al percorso indebitamente compiuto fuori tradotta, deduzione fatta dell'eventuale somma che avessero già sborsata.

3. Agli effetti della disposizione di cui al numero precedente, l'uso delle tradotte è obbligatorio:

nei viaggi di licenza:

a) pei militari di truppa e per gli ufficiali inferiori mobilitati (primi capitani del R. esercito e della R. guardia di finanza e gradi corrispondenti della R. marina esclusi), qualunque sia il motivo della licenza stessa - illimitata, ordinaria o speciale;

b) pei militari di truppa e per gli ufficiali inferiori non mobilitati (primi capitani del R. esercito e della R. guardia di finanza e gradi corrispondenti della R. marina esclusi) nei viaggi che si compiono per la licenza illimitata, per le due licenze ordinarie, per le licenze di convalescenza e per concessione di mano d'opera per lavori agricoli;

nei viaggi di servizio:

c) per i militari di truppa mobilitati o non, esclusi pertanto gli ufficiali di qualunque grado.

Le stesse norme di cui al presente articolo valgono anche per gli assimilati, nei viaggi per servizio ed in quelli di licenza pei quali hanno diritto alla gratuità.

4. Per le categorie di militari aventi l'obbligo di valersi delle tradotte, l'uso dei treni ordinari si deve intendere limitato al più breve percorso necessario per raggiungere una tradotta o per defluirne (1) salvo il caso particolarissimo in cui l'intero viaggio da compiere per recarsi alla località di destinazione (calcolato per la via chilometricamente più breve) si svolga completamente fuori del percorso delle prestabilite tradotte.

5. Eccezioni all'obbligo di servirsi delle tradotte:

a) Agli ufficiali inferiori, mobilitati o non, nei viaggi per licenza nei quali dovrebbero far uso delle tradotte, è consentito di valersi di qualunque treno ordinario e di qualunque classe (e quindi anche della 1ª classe dei treni direttissimi) quando si assoggettino al pagamento della tariffa del pubblico (2).

Così dicasi per gli assimilati quando abbiano grado di ufficiale od equiparazione ad esso.

In tali casi però, prima di partire in licenza, gli ufficiali inferiori debbono dichiarare di quali treni intendono servirsi sia per l'andata che per il ritorno e tale dichiarazione deve figurare per cura dei comandi, corpi, reparti che rilasciano i fogli di licenza, sulle licenze stesse, nello spazio riservato alle annotazioni eventuali. Resta inteso che la durata del viaggio deve essere calcolata in base all'orario dei treni ordinari come se il percorso fosse compiuto senza interruzioni qualunque sia la lunghezza del viaggio;

b) è consentito di valersi dei treni ordinari nei viaggi che gli ufficiali inferiori e sottufficiali di carriera compiono per accompagnare la famiglia viaggiante a tariffa differenziale *C*, purchè si assoggettino essi pure a pagare tale tariffa. Uguale concessione, subordinata alle stesse condizioni, viene estesa agli ufficiali inferiori richiamati dal congedo, funzionari dello Stato; agli ufficiali inferiori che, come funzionari e agenti ferroviari, hanno diritto al biglietto gratuito di viaggio, infine a quei sottufficiali che, non avendo titolo a far viaggiare la famiglia nè a tariffa ridotta nè gratuitamente si munissero di biglietti a tariffa ordinaria;

c) è consentito inoltre l'uso dei treni ordinari nei viaggi che i militari possono compiere nel periodo della licenza, dopo cioè che l'ufficiale o il militare di truppa abbia raggiunta la località designata per fruire della licenza stessa;

In tali casi tanto l'ufficiale che il militare di truppa possono usufruire della tariffa militare nonchè delle concessioni speciali o gratuite, per le quali avessero titolo alle condizioni prescritte dalle concessioni medesime, ferme però restando le disposizioni disciplinari vigenti.

È pure consentito l'uso dei treni ordinari mediante il pagamento della tariffa militare agli ufficiali che si allontanano dal proprio presidio senza pernottare fuori di questo, alla condizione però che l'ufficiale stesso presenti un documento del proprio corpo o reparto dal quale si rilevi aver egli ottenuto il permesso medesimo.

Tutte le disposizioni di cui sopra valgono - in quanto applicabili - anche per gli assimilati.

---

(1) Nella locuzione « militari » usata nelle presenti norme si comprendono anche i militarizzati e quindi il personale di bassa forza delle Capitanerie di porto, nonchè quello delle Associazioni di soccorso: Croce Rossa italiana, Sovrano militare Ordine di Malta e Croce Azzurra.

(1) Le autorità militari saranno pertanto tenute a curare la partenza dei militari con i treni coincidenti con le tradotte.

(2) Tariffa del pubblico, significa tariffa ordinaria; dovendosi intendere pertanto escluse da essa le concessioni gratuite le quali non daranno di conseguenza titolo alcuno all'ufficiale inferiore viaggiante per la licenza di valersi dei treni ordinari, quando sia prescritto l'uso delle tradotte.

6. Potrà inoltre concedersi eccezionalmente l'uso dei treni ordinari ai militari isolati (ed analogamente agli assimilati):

a) **per le linee e pei treni che venissero tassativamente indicati dalla Direzione trasporti;**

b) **nei viaggi per licenza speciale di ufficiali e truppa mobilitati, ma per il solo viaggio di andata, quando eccezionali circostanze lo consiglino ai corpi (licenze di convalescenza o per gravi motivi di famiglia); così dicasi per gli ufficiali e truppa non mobilitati nei viaggi per licenze di convalescenza;**

c) **nei viaggi per servizio dei militari di truppa, quando particolari condizioni d'urgenza lo giustifichino per abbreviare la durata del viaggio;**

d) **nei viaggi di servizio che i militari di truppa compiono in accompagnamento di ufficiali generali, ammiragli e superiori a loro volta in viaggio di servizio;**

e) **nei viaggi che i militari di truppa compiono per accompagnare militari che, per motivi di salute, abbisognano di essere assistiti durante il viaggio;**

f) **nei viaggi dei militari membri del Parlamento nazionale, nonchè dei militari mutilati di guerra, che, pur essendo inabili alle fatiche di guerra, hanno ripreso servizio presso l'esercito e che, per le loro specialissime condizioni, risentirebbero dannosamente di un lungo viaggio in tradotta.**

7. La facoltà di fruire dei treni ordinari risulterà da annotazione succintamente motivata, munita di timbro e firma, rilasciata da chi accorda la licenza, o da chi ordina il viaggio di servizio, nei casi di cui ai comma *b), c), d), e) f)*. Da tale annotazione risulterà pure se la facoltà di usare dei treni ordinari debba valere anche per i viaggi di ritorno.

8. Gli addebiti elevati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a carico di militari ed assimilati per regolarità di viaggio sulle linee ferroviarie e di navigazione, saranno comunicati dalla Direzione trasporti (Sezione controllerie) in Roma, coi consueti elenchi compilati dalle Commissioni militari di linea e dagli uffici degli ispettori delle retrovie, ai Comandi superiori mobilitati od alle Intendenze di armata per le truppe dell'esercito mobilitato ed ai Comandi di corpo d'armata territoriali per le truppe residenti in zona territoriale. Le dette autorità provvederanno inoltre alla sanzione disciplinare (od, eventualmente, agli atti del procedimento penale) nonchè alla partecipazione degli addebiti agli interessati.

Allo scopo di semplificazione dei conti, i corpi, reparti, direzioni, ecc., cercheranno di indurre i debitori a pagare in una sol volta gli addebiti; in tal caso la somma riscossa sarà trasmessa direttamente, possibilmente con vaglia di servizio, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale - in Roma, con riferimento al numero dell'addebito segnato in nero a « compostore » sull'elenco sotto il nome del militare od assimilato.

Qualora poi il debitore non sia in grado di pagare in una sola volta l'integrale addebito, si procederà alle ritenute con le norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1207.

Gli importi trattenuti saranno poi accantonati di tre in tre mesi.

9. Se con le ritenute eseguite entro il primo trimestre l'addebito viene estinto, i corpi, reparti, ecc., ne invieranno l'importo alle ferrovie dello Stato con le modalità di cui al n. 8.

Altrimenti, al termine di ogni trimestre essi trasmetteranno, con vaglia di servizio, all'Ufficio di amministrazione di personali militari vari in Roma le somme ritenute pel motivo di cui trattasi ed uniranno a detti vaglia un elenco dimostrativo delle quote trattenute, e che dovrà specificare:

a) **il grado, cognome e nome del militare;**

b) **l'importo dell'addebito;**

c) **la quota trattenuta nel trimestre;**

d) **il residuo da pagarsi;**

e) **il numero relativo ad ogni singolo addebito, unico mezzo questo per rintracciare presso gli organi competenti le singole partite di debito.**

Sull'elenco da unirsi ai vaglia di servizio relativi alle ritenute del 2° trimestre e dei susseguenti all'indicazione di cui al precedente comma *b)* sarà sostituito l'importo dell'addebito quale venne residuato per l'antecedente trattenuta.

10. L'ufficio di amministrazione di personali militari vari rimetterà trimestralmente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato l'importo complessivo dei vaglia ricevuti, nonchè gli elenchi dimostrativi dianzi accennati affinchè possa giovarsene nelle variazioni dei suoi registri di debito.

11. Le eventuali proposte motivate di riduzione d'addebito e di annullamento, o domande di rimborso di somme già pagate, continueranno ad essere trasmesse, pel tramite gerarchico, alla direzione trasporti (Sezione controllerie) di Roma.

12. Per le irregolarità rilevate sulle linee della « Società veneta per costruzioni ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » valgono le norme di cui sopra.

Invece, quelle accertate su tutte le altre linee ferroviarie e di navigazione affidate ad amministrazioni private saranno, dalle rispettive Direzioni di esercizio, segnalate direttamente al Ministero della guerra per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 12 maggio 1919.

Il ministro: CAVIGLIA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 maggio 1919, da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 maggio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906) . . .	85.35	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92.16	—

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Saugnanini Andrea di Pietro, soldato, L. 630 — Bellini Giuseppe di Zefferino, id., L. 630 — Ciani Saverina di Mancini Giuseppe, id., L. 630 — Lego Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Antonetti Maddalena di Franceschi Virgilio, id., L. 630 — Cremon Angelo di Vito, caporal maggiore, L. 8[illegible] — Ghinozzi Giacomo di Giovanni, soldato, L. 630 — Bonfante Maria di Bertone Angelo, id., L. 630

— Beretta Lodovico di Biagio, id., L. 630 — Apostolo Teresa di Brusati Eugenio, id., L. 630 — Rapelli Francesco di Giuseppe, id., L. 630.

Ricchiardi Cristina di Rapelli Giuseppe, soldato, L. 630 — Ferro Marietta di Stradella Antonio, id., L. 630 — Volpe Rocco di Antonio, id., L. 630 — Andriani Giuseppe di Luigi, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZURIGO, 14. — Un comunicato jugoslavo dice:

A nord di Windischgraetz i tedeschi hanno occupato Szent Johan e Szent Peter ma i villaggi sono stati ripresi nel pomeriggio dell'11 corrente. A Unterdrauburg il nemico ha indietreggiato in direzione della stazione.

ZURIGO, 14. — Si ha da Gratz:

Duemila uomini di fanteria serba sono entrati domenica scorsa a Marbourg.

PARIGI, 15. — La *Liberté* scrive: Il maresciallo Foch è partito stamane per il Quartier generale sul fronte renano allo scopo di preparare l'esecuzione immediata dei mezzi di coercizione esaminati dai capi dell'Intesa nell'eventualità del rifiuto della Germania di firmare la pace.

PARIGI, 15. — Un radiogramma bolscevico da Karkoff annuncia che l'ataman Greogrief, che comandava le truppe russe entrate ad Odessa, ha abbandonato Rakowsky e si è unito a Petliura.

LONDRA, 15. — Il *Times* riceve da Coblenza che una forza americana composta di volontari rimarrà sul Reno per rappresentare gli Stati Uniti durante l'occupazione.

LONDRA, 15. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni militari in Russia dice:

Murmania. — Le ultime operazioni eseguite dal generale Maynard sono state coronate da completo successo. La popolazione della Repubblica della Russia settentrionale ha premurosamente risposto agli appelli pel reclutamento.

Crimea. — Situazione invariata.

Russia meridionale. — L'esercito del generale Denikin occupa Lugansk e sgombera tutto il territorio sul corso medio del Donetz. L'esercito volontario si è riorganizzato dopo i contrattacchi subiti sul territorio perduto ad est di Rostow presso Ekaterinodar.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 15. — Stamane Clémenceau ha ricevuto Orlando e Sonnino al Ministero della guerra.

Orlando ha ricevuto oggi Tardieu all'Hôtel Edouard VII.

PARIGI, 15. — Nel Consiglio che i quattro capi di Governo hanno tenuto stamane in casa del presidente Wilson, è stata esaminata la questione della riduzione degli armamenti negli Stati che sorgeranno dalla dissoluzione dell'ex-impero austro-ungarico.

Il Consiglio ha accolto il punto di vista favorevole alla tesi della riduzione degli armamenti ed ha dato incarico ad una Commissione di generali di determinare le condizioni e le modalità della deliberazione.

Proseguono le conversazioni private relative alla soluzione del problema adriatico; ma sinora nessuna concreta determinazione è nota.

PARIGI, 15. — I quattro capi di Governo si sono riuniti oggi ed hanno esaminato le questioni militari, navali ed aeree da imporre all'Austria.

La Commissione per le frontiere territoriali, presieduta da Tardieu, ha elaborato oggi un progetto di risposta alla nota di Brockdorff-Rantzau, relativa alle questioni territoriali e all'applicazione dei principî di Wilson. Il testo sarà sottoposto domani al Consiglio dei Quattro, che ne approverà definitivamente i termini.

PARIGI, 15. — Una nota dell'*Agenzia Havas* dice:

La questione di Fiume è stata improvvisamente rimessa all'ordine del giorno della Conferenza.

L'Italia, la quale sinora desiderava vedersi attribuire integralmente la città di Fiume, sarebbe disposta ad alcune concessioni atte a facilitare la possibilità di un accordo, impedito fino ad oggi dalla inconciliabilità dei vari punti di vista.

Oggi l'Italia sembrerebbe disposta ad accettare un compromesso che porrebbe la città di Fiume sotto la sovranità italiana, istituendo però un regime speciale, da determinare per il porto, sia che una parte venga data ai croati, sia che lo si consideri come porto libero, sia che si trovi una diversa combinazione.

Numerose soluzioni sono possibili. I negoziati sono testè cominciati ufficialmente.

Sembra interessante rilevare che il punto di vista di Wilson non è cambiato e che sono la Francia e l'Inghilterra che si sforzano di trovare un terreno di intesa.

PARIGI, 15. — Il *Temps* scrive:

Una nuova tendenza, che sembra prevalere da ieri, mira a risolvere il problema di Fiume con uno scambio di vedute non ufficiale fra italiani e jugoslavi.

È stato prospettato un regime secondo il quale il territorio di Fiume e di Sussac verrebbe diviso in tre zone.

Sussac ed il porto marittimo, ad uso delle piccole navi a vela, verrebbero posti sotto la sovranità jugoslava.

Fiume verrebbe posta sotto la sovranità italiana; quella parte del porto di Fiume situato ad ovest della stazione, e che è ad uso delle grandi navi, apparterrebbe senza riserve all'Italia.

La parte situata fra le foci del fiume e la stazione, e che comprende vari pontili, verrebbe riservata all'uso degli jugoslavi con un contratto per novantanove anni. Il territorio compreso in questo contratto sarebbe amministrato da autorità miste, italiane e jugoslave.

Sembra però che tale progetto urti in alcune obiezioni.

PARIGI, 15. — Il ministro delle colonie Simon ha installato stamane nel Ministero delle colonie la Commissione incaricata di esaminare le rivendicazioni coloniali italiane. Egli ha proposto per la presidenza Lord Milner, ministro delle colonie britanniche. Tale proposta è stata accolta ad unanimità.

L'on. Crespi, assistito dal comm. De Martino, ha esposto le vedute del Governo italiano.

La Commissione continuerà le sue sedute nella prossima settimana.

PARIGI, 15. — La Commissione economica, quella per le riparazioni e quella per la delimitazione delle frontiere tedesche sono state incaricate di esaminare le tre ultime note inviate dalla Delegazione tedesca.

PARIGI, 15. — Il *Petit Parisien* scrive: Non soltanto sull'Europa sud-orientale il Gabinetto di Roma fa valere i suoi interessi e i suoi diritti, ma anche per l'Africa esso si richiama all'art. 13 del Patto di Londra del 16 aprile 1915, il quale prevede per l'Italia il diritto a reclamare compensi alle frontiere delle sue colonie di Eritrea, Somalia e Libia, nel caso in cui la Francia e l'Inghilterra abbiano accresciuto i loro possedimenti nel continente nero.

Una Commissione composta di Lord Milner, Henry Simon e del comm. De Martino esaminerà tale problema.

I congressi coloniali italiani hanno più volte considerato la possibilità per il loro paese di rivendicare l'*hinterland* tripolino e il Camerum in modo da avere uno sbocco sull'oceano Atlantico, e parte dell'Africa orientale inglese e della costa francese della Somalia.

Si sarebbe ben disposti a cedere all'Italia due salienti della frontiera tra la Tunisia e la Tripolitania, una parte della Somalia inglese e il territorio al nord di Gibuti,

PARIGI, 15. — Il *Matin* scrive: I quattro capi di Governo mantengono un grande riserbo sulla questione adriatica. Non di meno una competente personalità che ha contatti con essi ci ha dichiarato ieri sera: Non posso ancora dirvi verso quale soluzione si procede; ma posso constatare la estrema buona volontà di uscire da questo vicolo cieco.

Tutti i capi di Governo senza eccezione si sforzano di trovare una soluzione equa, conforme alle essenziali aspirazioni italiane e che non urti le idee che Wilson ha esposto sulla questione di Fiume.

Si ha ragione di credere che i prossimi giorni ci arrecheranno liete sorprese.

PARIGI, 15. — Il *Temps* scrive: La questione del Teschen non può essere risoluta con negoziati tra la Polonia e la Ceko-Slovacchia, e perciò le grandi potenze dovranno intervenire per ciò che concerne l'attribuzione del bacino carbonifero.

È possibile che questa regione e la città di Teschen siano attribuite allo stato Ceko-slovacco che dovrebbe fare delle concessioni allo Stato polacco.

ZURIGO, 15. — Si ha da Berlino: Il *Berliner Tageblatt* ha da Versailles che la Delegazione tedesca prepara nuove Note riguardanti tutti i punti del trattato di pace.

La prossima Nota tratterà la questione dell'Alsazia Lorena e dei territori dell'est.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, è ritornata ieri a Roma da Bordighera.

S. E. Fradeletto nelle terre redente. — Dopo la visita ai Comuni del mandamento di San Vito al Tagliamento, nella quale fu accompagnato dall'on. deputato Rota, ieri l'on. ministro Fradeletto ha visitato Spilimbergo e Maniago, nonchè vari altri Comuni minori dei due mandamenti, accompagnato dal suo capo di Gabinetto comm. Guadagnini, dal prefetto comm. Errante, dal presidente della Deputazione.

Il sindaco di Spilimbergo, Linzi, ha dichiarato che il suo Comune non ha istituito una Commissione per sussidi per disoccupazione, perchè gli operai sono invece concordi nel domandare lavoro.

A Maniago il ministro, dopo la riunione, ha parlato dal poggiolo del municipio agli operai che chiedevano lavoro. Li ha elogiati per il loro dignitoso proposito assicurandoli che lavoro avranno, anche perchè il Governo non può dimenticare i sacrifici di questa popolazione.

L'on. ministro Fradeletto sta provvedendo ad anticipi in natura ed in oggetti per risarcire i danni prodotti dalla guerra. Sono pronti i mobili per mille camere da letto e per mille cucine espressamente fabbricati e che saranno fra giorni equamente distribuiti nelle Provincie invase o rovinate dalla guerra. Tutto ciò sarà venduto a prezzo di costo e assegnato a titolo di anticipazione sull'importo del risarcimento. Sono state ordinate altre migliaia di camere e cucine.

In onore della brigata Messina. — Ieri, nel pomeriggio, nella piazza d'armi di Faenza, alla presenza delle rappresentanze di ogni arma, delle autorità civili e politiche e di enorme folla, il generale Monesi ha consegnato le medaglie al valore agli ufficiali e ai soldati della prode brigata.

Si è svolto quindi un programma di esercizi militari, la rivista e la sfilata in parata delle truppe.

Fra grande entusiasmo, i soldati, ricoperti di fiori, attraversarono tutta la città fra la popolazione plaudente.

Per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra. — Il sottosegretario per le armi e munizioni comunica: Pervengono giornalmente alla « Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra » numerose domande per l'acquisto di materiali.

A conferma di quanto è stato precedentemente comunicato si ricorda agli interessati che le vendite sono effettuate esclusivamente dagli enti e magazzini militari che hanno in consegna i materiali da alienare e che sono stati a ciò autorizzati.

La Commissione superiore centrale ha in questo campo soltanto il compito di fornire indicazioni di indole generale e di rendere noto al pubblico, quindicinalmente a mezzo della *Gazzetta ufficiale* e di un apposito Bollettino, quali sono i principali materiali destinati alla vendita e quali sono gli enti o magazzini militari che li detengono, nonchè quali, fra questi materiali, sono riservati per la vendita all'asta.

Si invitano quindi gli interessati ad attendere la pubblicazione quindicinale sulla *Gazzetta ufficiale* e dell'apposito Bollettino, il quale ultimo sarà rimesso a tutte le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno, od a mettersi in diretta relazione con i depositi ove si trovano i materiali che desiderano acquistare procurando di assumere direttamente tutte le informazioni che sono loro necessarie senza attenderle dalla Commissione superiore centrale, che inizia ora soltanto il suo funzionamento.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

GEDDA, 13. — In occasione dell'anniversario dell'indipendenza araba il R. console a Gedda ha presentato le felicitazioni del Regio Governo a S. M. il Re dell'Hedjaz il quale ha fatto pervenire al nostro rappresentante i suoi calorosi ringraziamenti.

WASHINGTON, 14. — Il senatore Lodge è stato rieletto capo del partito repubblicano.

LONDRA, 15. — Il Dipartimento dell'India comunica:

Il giorno 11 scorso la prima divisione ha attaccato a Landikotal gli afghani, il cui grosso delle forze è concentrato nel villaggio di Khargali, che occupammo insieme alle alture circostanti.

Gli aviatori riferiscono che una parte dei nemici si ritira verso Dakka.

Abbiamo catturato alcuni cannoni.

Le nostre perdite fino al 10 maggio sono di tre morti e sedici feriti.

PARIGI, 15. — La Legazione del Montenegro smentisce che il Re Nicola sia convalescente a Rapallo. Il Re la cui salute è eccellente ha passato tutto l'inverno a Parigi ove trovasi tuttora.

Il presidente Poincaré ha ricevuto nel pomeriggio la Missione abissina venuta a Parigi per felicitarsi col Governo francese in occasione della vittoria della Francia e degli alleati.

La Commissione del bilancio ha udito Pichon il quale ha esposto le ragioni politiche che hanno determinato il Governo a chiedere l'autorizzazione di fare all'Austria un prestito di quindici milioni di dollari allo scopo di permetterle di assicurarsi il vettovagliamento.

Il pensiero dominante che ha guidato il Governo è stato quello di aiutare la nuova Austria in modo che essa non sia obbligata ad allearsi con la Germania.

Sembra che le spiegazioni di Pichon, completate da Clémentel dal punto di vista economico, abbiano fatto impressione sulla Commissione la quale, senza prendere una decisione, ha riconosciuto l'utilità dell'operazione progettata.

Tuttavia sono state fatte delle riserve circa le modalità finanziarie del prestito.

I ministri sottoporranno alla Commissione nuove proposte nella prossima settimana.

Si ha da Porto Said, 15: Uno sciopero generale di tutte le corporazioni è scoppiato il 13 corr. ed è divenuto completo il 14. Non si è verificato alcun disordine. Il transito nel Canale è assicurato. Sono state prese misure per dare alle navi il carbone necessario per raggiungere il più prossimo scalo.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Harmsworth, rispondendo ad una interrogazione, dichiara esatto che i delegati della Repubblica di Georgia vennero a Parigi ad assistere alla Conferenza della pace. Fu eletta in Georgia una Duma e una Assemblea costituente. La Repubblica della Georgia non fu riconosciuta dal Governo britannico, la cui attitudine futura nella questione sarà stabilita d'accordo cogli alleati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.